

COMUNE DI SAN CESAREO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazzale dell'Autonomia, 1 - 00030 – San Cesareo (RM) – Tel. +39 06958981 Fax:
+390695898231 www.sancesareo.gov.it – Email:
segreteriasancesareo@pec.provincia.roma.it

LETTERA / DISCIPLINARE DI GARA

**INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
AI SENSI DELL'ART. 63 comma 2 lett. a) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA TERZA SEDE FARMACEUTICA COMUNALE.**

CODICE CIG: 8057176FF5

Valore della concessione: € 19.700.000,00 (euro diciannovemilionisettecentomila/00).

Si comunica che in esecuzione della determinazione n. 214 dell'11.10.2019 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del D. lgs n. 50/2016 ed s.m., per l'affidamento in concessione della terza sede farmaceutica comunale a cui Codesto rispettabile operatore economico, previa espressa manifestazione di interesse, è invitato.

La presente fa seguito all'adozione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30-01-2020 ad oggetto: "*Linea di indirizzo al Responsabile del Settore I per l'affidamento della gestione in concessione della farmacia comunale di nuova istituzione secondo la procedura avviata con determinazione del Responsabile del Settore I n. 108 del 28.05.2019*", con la quale l'amministrazione comunale ha disposto la riapertura dei termini della presente procedura, mediante rinnovo di invito agli operatori economici che hanno preventivamente manifestato interesse a partecipare.

1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:

Comune di San Cesareo (Rm) C.F. 03944451008 Indirizzo: Piazzale dell'Autonomia 1 C.A.P. 00030 San Cesareo
Telefono 06.958981 Fax 069589139
Sito web. www.sancesareo.gov.it
Responsabile Unico del procedimento: Avv. Cinzia Ferretti
Telefono 06.95898209 indirizzo e-mail: cinzia.ferretti@sancesareo.gov.it

**2. INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
E LA DOCUMENTAZIONE DI GARA:**

Comune di San Cesareo (Rm) C.F. 03944451008 Indirizzo: Piazzale dell'Autonomia 1 C.A.P. 00030 San Cesareo
Telefono 06.958981 Fax 069589139
Sito web. www.sancesareo.gov.it
Responsabile Unico del procedimento: Avv. Cinzia Ferretti
Responsabile dell'esecuzione: Avv. Cinzia Ferretti
Telefono 06.95898209 indirizzo e-mail: cinzia.ferretti@sancesareo.gov.it

3. OGGETTO DELLA GARA – PRESTAZIONE PRINCIPALE:

- 3.1. Oggetto della procedura è l'individuazione di un concessionario cui affidare la gestione della terza sede farmaceutica a gestione pubblica di nuova istituzione, mediante l'istituto della concessione di servizi di cui agli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e con espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
- 3.2. La sede della farmacia dovrà essere situata nell'ambito territoriale individuato con la perimetrazione effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 26/11/2011, avente la seguente area di competenza: "Via Colle di Fuori, Via Colle de Fora, S.P. La Faeta fino incrocio Via Calcara Muratelle, Via del Castagneto in proiezione con Via dei Vimini, Via Valle Canestra, Via dei Cesti, S.S. 6 Via Casilina, Via Maremmana III inferiore fino ad intersezione con fosso demaniale, Via della Resistenza, Via Monte di Casa, breve tratto Autostrada Roma – Napoli, Via Colle di Fuori".
- 3.3. La titolarità della farmacia rimane in capo al Comune di San Cesareo (Rm)
La farmacia dovrà essere aperta al pubblico entro 120 giorni dalla stipula del contratto di servizio, salva l'indicazione di periodi inferiori proposti dall'aggiudicatario in sede di gara.
Spetta al gestore ogni finanziamento (mediante autofinanziamento con mezzi propri o di terzi), senza alcun intervento finanziario da parte del Comune di San Cesareo ed ogni corrispondente investimento attinente alla gestione della farmacia.
Spetta, inoltre, al gestore il rapporto con gli utenti, il conseguimento di ogni ricavo e componente positivo del reddito, nonché l'accollo di ogni costo e componente negativo del reddito conseguente alla gestione del servizio di farmacia.
La concessione è regolata oltre che dalla presente lettera / disciplinare anche dal capitolato d'oneri e dalla carta dei servizi, quest'ultima da redigersi a cura del concessionario, sulla scorta delle "**linee guida**" approvate con la determinazione a contrarre ed allegate al presente documento.
Allo scadere del termine di efficacia del Contratto, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo. Qualora alla scadenza naturale del contratto il Comune intenda cedere la titolarità della Farmacia, al Concessionario sarà riconosciuto il diritto di prelazione sempre che questi sia in possesso dei requisiti per rendersene titolare, stabiliti dalle norme vigenti all'atto dell'esercizio della prelazione. Questa Amministrazione intende affidare, in particolare, le attività correlate alla Farmacia di cui, a titolo esemplificativo:
- la vendita al pubblico e la dispensazione di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, articoli sanitari, presidi medico-chirurgici, prodotti di medicazione, prodotti dietetici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, alimenti per la prima infanzia, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti ortopedici e tutti gli altri prodotti normalmente oggetto di vendita nelle farmacie;
 - la vendita di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici;
 - effettuazione di test diagnostici ed altre attività complementari quali, a titolo di esempio, la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, la prenotazione dei servizi sanitari tramite il CUP, il noleggio di apparecchi

elettromedicali, la consegna di farmaci a domicilio, l'informazione e l'educazione sanitaria.

Le attività sopra indicate costituiscono il contenuto minimo della gestione cui si aggiungono i beni strumentali che si renderanno necessari acquistare nel corso dello svolgimento della concessione.

La gestione del servizio dovrà garantire al Comune:

- la puntuale fornitura, diretta od indiretta, comunque esclusiva, di tutti i prodotti farmaceutici e salutari e di quanto altro venga richiesto, affinché l'esercizio della farmacia sia sempre adeguato alle esigenze dell'utenza nell'area della salute ed in quella del salutare;
- la tenuta della contabilità economico-patrimoniale della farmacia;
- la fatturazione e la contabilizzazione anche informatica delle ricette spedite dalla farmacia nell'ambito del S.S.N. ed il loro inoltro all'Ente erogatore e/o all'Ente tenuto al pagamento delle relative prestazioni;
- la dotazione delle attrezzature per il corretto, funzionale e normale esercizio del servizio svolto dalla farmacia;
- la messa a disposizione e la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della farmacia;
- le spese per la gestione dei locali della Farmacia Comunale (Telecom- Enel-riscaldamento- affitto, ecc.);
- la copertura assicurativa dei locali, degli impianti e del magazzino della farmacia;
- qualsiasi altro servizio connesso e necessario al corretto svolgimento della istituenda sede farmaceutica.

Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata della concessione, la gestione della Farmacia di cui è titolare; il concessionario è titolare dell'azienda commerciale (ovverosia l'insieme dei beni e servizi organizzati dal concessionario per l'esercizio del servizio, in cui sono inclusi la titolarità a conseguire ricavi, il personale dipendente e il relativo T.F.R., gli altri rapporti con i terzi, i medicinali e le altre merci), che è connessa al servizio e che egli si impegna a gestire.

Il Comune potrà affidare al concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nella presente lettera / disciplinare, purché attinenti o connessi con il servizio oggetto di concessione e meglio specificate nel Contratto di servizio.

Per tutta la durata della concessione è fatto espressamente divieto al concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione della Farmacia Comunale oggetto della presente lettera / disciplinare.

4. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

5. IMPOSTA SULLA GARA: a pena di esclusione, ai sensi della **deliberazione n. 1174/2018** dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, numero 266, per l'anno 2019" ciascun concorrente, prima di presentare l'offerta, deve versare euro 200/00 (euro duecento) in favore della stessa Autorità secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito www.anac.it

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: il servizio verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 95, co 2, e degli artt. 170, 171, 172, e 173 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'Operatore che avrà presentato l'offerta

economicamente più vantaggiosa, determinata secondo il metodo aggregativo compensatore e, quale formula per l'attribuzione del punteggio alla componente prezzo, quella della interpolazione lineare sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

Il punteggio complessivo di punti 100/100 sarà così attribuito: max 70 punti per l'offerta tecnica – qualitativa e max punti 30 per l'offerta economica.

Il punteggio finale assegnato a ciascun concorrente è dato dalla sommatoria del punteggio ottenuto con riguardo all'offerta tecnica e di quello ottenuto con riguardo all'offerta economica.

I punteggi sono assegnati secondo i criteri di seguito descritti.

Contenuto e criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Gli elementi valutabili sono articolati nei seguenti parametri in ordine decrescente di importanza secondo quanto richiesto dall'art. 173, co 2:

Progetto di gestione della farmacia, tempistica e localizzazione	massimo 20 punti
Servizi a domicilio	massimo 15 punti
Progetto di servizi aggiuntivi	massimo 10 punti
Attivazione del servizio di prestazioni professionali infermieristiche	massimo 10 punti
Eventi di informazione, prevenzione e controllo	massimo 10 punti
Politiche occupazionali e del personale	massimo 5 punti

Progetto di gestione della farmacia, tempistica e localizzazione = 20 punti.

Indicazione delle scelte e obiettivi da perseguire, con particolare riguardo alla qualità, efficienza e accessibilità ai servizi erogati, alle caratteristiche metodologiche e tecniche per lo svolgimento del servizio (**max 4 pt.**); diversificazione dell'offerta (galenica, omeopatica, veterinaria, ecc...), allo sviluppo dei settori complementari (articoli sanitari, articoli benessere, articoli per l'igiene, cosmetici, ecc.) e delle consulenze (**max 6 pt.**); tempi di avvio del servizio inferiori ai 9 (nove) mesi, (**max 3 pt.**) orario di apertura che tenga conto delle necessità dei pendolari residenti (**max 3 pt.**); tempo di reperibilità di farmaci non presenti in magazzino (**max 4 pt.**). Il piano dei locali dovrà contenere: l'ubicazione dei locali, loro accessibilità e fruibilità, distribuzione interna degli arredi, caratteristiche tipologiche generali, i tempi per l'esecuzione dei lavori al fine di renderli agibili e funzionali. L'ubicazione dei locali dovrà essere attestata, in allegato, mediante produzione di idoneo titolo di possesso o locazione o mediante dichiarazione di disponibilità da parte del proprietario del locale.

Servizi a domicilio = 15 punti.

Riguarda i servizi di consegna medicinali, dispositivi medici, ed effettuazione in genere di servizi presso l'utenza, (assistenza domiciliare, cura ed igiene dell'anziano, altro) e comprende l'indicazione di tempi (**max 8 punti**) e modalità (**max 7 punti**), soprattutto in riferimento ad utenti particolarmente disagiati, con disabilità, o privi di assistenza domiciliare.

Proposta di altri eventuali servizi aggiuntivi = 10 punti.

Questa voce consente ai soggetti partecipanti alla gara di proporre ulteriori servizi (**1 punto per ogni servizio proposto sino ad un massimo di dieci**), non ricompresi negli altri punti (per esempio prestazioni di analisi gratuite, accesso ai risultati di analisi, rilevazione della pressione, controllo del peso, altro), che il partecipante ritenesse di interesse per l'utenza, sempre comunque inerenti i servizi tecnico-sociale svolti dalla nuova farmacia.

Attivazione del servizio di prestazioni professionali infermieristiche e/o fisioterapeutiche = 10 punti.

Servizi di cui al D.M. 16/12/2010 tramite convenzionamento con infermiere/i in possesso dei relativi titoli abilitanti, considerando sia la presenza del personale infermieristico presso la sede della farmacia (**max 4 punti**), sia lo svolgimento di servizi infermieristici e/o fisioterapeutici a domicilio (**max 6 punti**).

Eventi di informazione, prevenzione e controllo = 10 punti.

Realizzazione di giornate promozionali a tema con fornitura di consigli personalizzati agli utenti, iniziative ed incontri formativi con diverse categorie di clientela alle quali offrire spiegazioni sui servizi e sulle metodologie di cura proposte per le diverse malattie e per sostenere buone pratiche (ad esempio l'allattamento al seno materno, abbandono attitudine tabagica, stili di vita adeguati), campagne di informazione per prevenzione delle patologie a significativo impatto sociale, la partecipazione e promozione di programmi di educazione sanitaria, sponsorizzazione dei progetti sociali e socio-sanitari del Comune o dell'ASL (**max 5 punti**); l'attività di comunicazione e divulgazione presso la clientela dei servizi offerti mediante ideazione, stampa e diffusione di pieghevoli, depliant, o giornaletti, o pagine web, eventualmente ipotizzandone uscite periodiche (**max 1 punto**); attività di prevenzione presso le scuole del territorio (**max 2 punti**) e presso il Centro Anziani (**max 2 punti**).

Politiche occupazionali e del personale = 5 punti.

Indicazione del numero di unità operative, oltre al Direttore, previste per lo svolgimento del servizio ed in possesso della richiesta qualifica (**max 3 punti**); indicazione delle azioni di promozione sia delle unità operative abilitate all'esercizio della professione di farmacista sia di quelle non abilitate, e con indicazione delle politiche aziendali mirate a garantire il costante aggiornamento di tutto il personale (**max 2 punto**).

Si precisa che non saranno considerate idonei, e verranno pertanto esclusi dalla prosecuzione della gara (poiché ritenute inappropriati), gli operatori ammessi alla verifica della documentazione amministrativa e della componente estrinseca dell'offerta tecnica che non avranno raggiunto complessivamente, con riferimento all'offerta tecnica, il punteggio minimo di 30 punti.

Contenuto e criteri di valutazione dell'offerta economica

Il punteggio relativo all'Offerta economica sarà suddiviso come segue:

Canone fisso annuo	15 punti
Importo una tantum	10 punti
Percentuale sul fatturato	5 punti

Ad ogni singola voce che compone l'offerta economica verranno attribuiti, per la migliore offerta, i punteggi massimi previsti nella predetta scheda. Il punteggio da assegnare alle altre offerte degli operatori concorrenti (indicato nel seguito con p) sarà determinato in misura inversamente proporzionale, come risultante dalla seguente formula:

$$p = (V \text{ max} / V \text{ off}) \times \text{punteggio max}$$

dove:

V max = valore indicato dall'operatore che ha formulato l'offerta valida più alta

V off = valore indicato dall'operatore in esame.

Successivamente i tre punteggi, come sopra calcolati, – riferiti al canone, alla percentuale sul fatturato ed all'importo una tantum – saranno sommati per determinare il punteggio complessivo relativo all'offerta economica del concorrente.

Il servizio sarà affidato anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. In caso di offerte che presentino uguale punteggio complessivo, si procederà con le seguenti modalità:

- prederà nella graduatoria finale l'offerta che, a parità di punteggio totale, presenta il punteggio più alto conseguito nell'offerta tecnica;
- in caso di punteggi parziali uguali (offerta tecnica ed offerta economica), si procederà mediante l'esperimento del tentativo di migioria delle offerte di cui all'art. 77 del R.D. 827/1924.

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità per la loro formulazione che non siano indicate al presente bando di gara, oppure che risultino parziali, difformi dalle richieste, condizionate a clausole non previste, o con variazioni all'assetto del Capitolato.

La presentazione dell'offerta vincola immediatamente l'offerente per tutta la durata del contratto.

7. LUOGO DI ESECUZIONE:

La nuova sede della farmacia oggetto della concessione dovrà essere allocata presso un immobile, che dovrà essere detenuto dal Concessionario in virtù di atto di proprietà o altro titolo di locazione/concessione; il Concessionario dovrà dimostrare, mediante apposito contratto, anche di

natura preliminare condizionata all'aggiudicazione della presente procedura, della disponibilità giuridica dei locali da destinarsi all'esercizio dell'attività della farmacia.

La sede dovrà essere ubicata nel Comune di San Cesareo, nella zona contraddistinta al n. 3 della cartografia allegata alla deliberazione di giunta comunale n. 170 del 16.11.2011 avente le caratteristiche di idoneità e relativa autorizzazione per l'attività.

I locali presso cui verrà istituita la sede farmaceutica dovranno essere dotati di impianti a norma di legge e di servizi igienici; dovranno essere a norma dal punto di vista urbanistico - edilizio e dovranno garantire l'accessibilità alle persone diversamente abili. In ogni caso il concorrente, con la partecipazione alla gara, si impegna ad eseguire tutti gli interventi eventualmente necessari a rendere i locali idonei, con particolare riferimento all'autorizzazione igienico - sanitaria e all'agibilità per l'attività da esercitarsi.

Il gestore, prima dell'apertura al pubblico della farmacia, dovrà dotare i predetti locali di attrezzature, beni strumentali e personale al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio. In particolare, il gestore provvederà all'intestazione ed al pagamento delle utenze, alla fornitura degli arredi e delle strumentazioni tecniche e di ogni altra spesa che si renderà necessaria per il corretto mantenimento dell'esercizio della farmacia, ivi compreso ogni onere diretto ed indiretto relativo alle tasse e alle concessioni. Il gestore provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sede della farmacia.

8. VALORE E BASE D'ASTA DELLA CONCESSIONE:

Il valore della concessione è quantificabile, ex art. 167, comma 1, D.Lgs. 50/16, in euro 19.700.000,00 (diciannovemilionisettecentomila/00), quale fatturato totale (presunto e puramente indicativo) del concessionario generato per tutta la durata dello stipulando contratto, al netto dell'Iva, per come stimato con la perizia di stima redatta dal Dott. Luca Petrucci prot. n. 17856 del 29.09.2015, approvata con deliberazione consiliare n. 48 del 30.11.2015.

La base d'asta economica oggetto di rialzo è la seguente:

- canone fisso annuo, pari ad € 26.900, importo a base d'asta soggetto a rialzo, (oltre Iva se dovuta) da corrispondere al Comune in via anticipata, entro il 31 gennaio di ogni anno: si precisa che l'importo così stabilito verrà annualmente rivalutato in base all'inflazione.
- percentuale sul fatturato eccedente euro 1.000.000,00, (fatturato prospettico atteso): percentuale a base d'asta soggetta a rialzo: 1 %. Tale importo dovrà essere corrisposto entro 4 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.
- offerta una tantum, pari ad un numero variabile di annualità (minimo una, calcolata sull'importo posto a base di gara), da corrispondere alla stipula del contratto di servizio.

Ai fini del computo del personale minimo assegnato alla sede farmaceutica si terrà conto del seguente rapporto: una unità lavorativa / € 300.000,00 di fatturato.

Pertanto, considerato il valore stimato del fatturato con la richiamata perizia per il primo anno di esercizio, le figure richieste, per il medesimo anno, sono le seguenti:

1. Direttore di farmacia;
2. Farmacista;
3. Commesso/a.

Il relativo costo della manodopera, basato anch'esso sulla perizia di stima, ammonta ad € 108.000,00 annui.

L'elaborazione del D.U.V.R.I. non è ritenuta necessaria nella presente concessione in quanto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non si ravvisano rischi di interferenza tra i lavoratori del Concedente e quelli del Concessionario. Pertanto l'importo per oneri della sicurezza da interferenze è pari a zero.

9. CATEGORIA DELLA CONCESSIONE:

Categoria della concessione: 25

Denominazione: Servizi farmaceutici

Numero di riferimento CPV: 85149000-5

Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT): 058119

10. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è pari ad **anni 20 (venti)** con decorrenza dalla data di stipula del contratto di concessione del servizio e cesserà alla data di scadenza. A tale data al concessionario verrà riconosciuto, previo inventario, il valore della scorta in regolare stato di conservazione e presente in magazzino, nonché il valore netto contabile dei beni che si troveranno in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono stati utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risulterà dalla documentazione contabile. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione della farmacia fino alla assunzione del nuovo servizio da parte del nuovo affidatario, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto della concessione alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

11. SOGGETTI AMMESSI

11.1 Possono partecipare alla presente gara:

a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacisti, iscritti al relativo albo professionale; società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia);

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo

congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Sono ammessi, ai sensi dell'art. 48, co 8, i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Resta fermo l'obbligo per gli operatori economici di cui alle lettere d), e), f) e g) in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 45, comma 3 del Codice, a costituire tra loro apposita società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario, nella forma di società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento della società.

Gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "Black List", di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 37 del d.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- le condizioni di cui all' art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono esclusi i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che versino in situazione di incompatibilità rispetto al servizio ai sensi della vigente normativa in materia di disciplina del settore farmaceutico. Ai fini della sussistenza della causa di esclusione dell'intero soggetto è

sufficiente che anche un solo socio ovvero una componente dell'associazione o del raggruppamento versi in tale situazione di incompatibilità.

Costituiscono cause d'incompatibilità:

1) l'attività nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco (articolo 8 comma 1 lettera a) della Legge n.362/1991, come modificato dall'articolo 5 comma 5 del D.L. n.223/2006 convertito con Legge n.248/2006 – sentenza della Corte Costituzionale n.275/2003 e successivamente dall'art. 1, comma 160 lett. a) L. 4 agosto 2017 n. 124). L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (articolo 100 comma 1-bis del D. Lgs. n. 219/2006);

2) per le persone fisiche: la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. La direzione della farmacia comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato (art. 13 legge n.475/1968, art. 8 legge n. 362/1991, art. 112 TULS regio decreto n. 1265/1934).

L'incompatibilità dovrà essere rimossa prima della sottoscrizione del Contratto di Servizio, pena la decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'amministrazione sulla garanzia provvisoria di cui all'articolo 13 del presente bando. L'aggiudicatario è tenuto a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del Contratto di Servizio, pena la risoluzione dello stesso e fatta salva la rivalsa dell'Amministrazione sulla garanzia provvisoriamente prestata.

Ai fini della sussistenza della causa di esclusione della società o del raggruppamento, è sufficiente che anche uno solo dei suoi componenti versi in situazione di incompatibilità secondo quanto previsto dai precedenti commi.

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'affidamento di contratti pubblici, dalle norme di riordino del settore farmaceutico e T.U. delle leggi sanitarie.

11.2 Disciplina per la costituzione di raggruppamenti temporanei di operatori economici che intendono partecipare alla gara.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Amministrazione. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 13 dell'art. 48 del Codice al fine di consentire all'Amministrazione il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'Amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Le disposizioni di cui al presente disciplinare inerenti i raggruppamenti temporanei trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice. Al fine di rilevare la configurazione assunta dall'aggregazione di rete per poterla correttamente rappresentare in sede di gara, gli operatori economici che fanno parte della stessa possono fare riferimento a quanto specificato dall'allora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità nazionale anticorruzione) nella propria determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 (pubblicata nella G.U.R.I. n. 120 del 24 maggio 2013), alla quale sono conformate le indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara.

11.3 Condizioni, limiti e divieti relativi alla partecipazione alla gara.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice.

È fatto anche divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. m), del Codice.

I consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) [consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane] e c) [consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili] del Codice e le aggregazioni di imprese di rete di cui alla successiva lett. f) della stessa disposizione dotate di organo comune e di soggettività giuridica, sono tenuti ad indicare in sede di offerta se e per quali consorziati o imprese il consorzio o la rete concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) [raggruppamenti temporanei di concorrenti] ed e) [consorzi ordinari di concorrenti] del Codice, anche se non ancora costituiti.

In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9 del Codice.

Sussiste il divieto ai concorrenti, ai sensi dell'art. 53, co 16-ter del D.Lgs. 165/2001, aver attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co 2, del medesimo Decreto legislativo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; la violazione della suddetta norma comporterà l'esclusione dalla gara e i contratti e gli incarichi conclusi in violazione della medesima saranno nulli.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

L'inosservanza dei divieti di cui ai precedenti commi 5 e 6 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima concessione.

12. REQUISITI RICHIESTI AI CONCORRENTI:

a. Requisiti di ordine generale

Gli operatori devono dichiarare l'insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare. Con tali dichiarazioni sostitutive il concorrente, assumendosene la piena responsabilità:

PERSONE FISICHE:

a) dichiara l'iscrizione all'albo professionale farmacisti con indicazione dell'ordine provinciale e del numero di iscrizione.

SOCIETA' GIA' COSTITUITE:

A firma del legale rappresentante o procuratore legalmente costituito:

a) la sua qualità di legale rappresentante della Società o suo procuratore;

b) l'iscrizione della Società nel registro delle imprese con indicazione del codice fiscale e numero di iscrizione, data di iscrizione, numero REA, denominazione, forma giuridica, sede legale, durata, codice attività, oggetto sociale dell'attività esercitata nonché entità e composizione del capitale sociale ed i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici;

c) che l'oggetto sociale della società è compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia).

RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI ORDINARI O GEIE:

a) per ognuna delle persone fisiche componenti, le dichiarazioni previste dal precedente paragrafo Persone Fisiche;

b) per ognuna delle persone giuridiche componenti, le dichiarazioni previste dal precedente paragrafo Società già costituite.

CONSORZI:

a) I requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese consorziate individuate quale esecutrici del servizio.

PER TUTTI: di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, secondo le dichiarazioni da rendere in conformità all'allegato modello B.

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra (come da allegati Modelli A e B) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Alla domanda deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa procura in copia.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE di cui all'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 1 lett. d) e) ed f), da costituirsi o già costituito la predetta dichiarazione dovrà essere presentata da tutte le imprese componenti il raggruppamento o consorzio.

In caso di consorzio tra società cooperative, consorzio tra imprese artigiane e consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016 la predetta dichiarazione dovrà essere presentata oltre che dal consorzio medesimo anche dall'impresa consorziata per la quale il consorzio ha dichiarato di concorrere e che eseguirà il servizio in caso di aggiudicazione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio e le corrispondenti parti del servizio che dovranno essere eseguite da ciascuna impresa.

4) A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere rese anche da:

- titolare e direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per altre tipologie di società o consorzi.

Allo stesso allegano copia di un documento di identità. Il tutto deve essere riposto nella Busta telematica A.

La presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione darà luogo all'esclusione dalla procedura di gara.

b. Requisiti di idoneità professionale

I soggetti partecipanti alla gara devono produrre a pena di esclusione dalla gara:

- se il partecipante è un farmacista singolo, ovvero più farmacisti associati, una dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 comprovante l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti ed il rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 475/1968;
- se il partecipante è persona giuridica (società di persone: società semplici; in nome collettivo o in accomandita semplice e società di capitali: società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, consorzi e società consortili, in forma singola od associata), una dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 contenente l'elenco dei farmacisti che opereranno nella Farmacia, nonché comprovante la loro iscrizione all'Albo dei Farmacisti ed il rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art.12 della Legge n. 475/1968.

Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

In relazione al servizio oggetto della gara regolata dal presente disciplinare qualora l'operatore economico concorrente abbia configurazione come cooperativa o come consorzio di

cooperative è assoggettato all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al d.m.23 giugno 2004.

Gli operatori economici concorrenti sono tenuti a provare l'iscrizione agli Albi di cui ai precedenti commi e se cittadini di altri Stati membri UE, l'iscrizione in albi o elenchi analoghi o, comunque, il possesso di requisiti specifici analoghi a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo suindicato.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016 ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE dovrà possedere integralmente i requisiti di idoneità professionale.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016 - consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili - i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese consorziate individuate quale esecutrici del servizio.

I soggetti partecipanti, a pena di esclusione dalla gara, devono obbligarsi, tramite apposita dichiarazione da rendere secondo il modello allegato (**Modello E**), a indicare, in caso di aggiudicazione, il soggetto idoneo per l'affidamento dell'incarico di Direttore della Farmacia.

I partecipanti devono a tale proposito fornire, già in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, le generalità del soggetto idoneo all'affidamento dell'incarico di Direttore della Farmacia, il codice fiscale dello stesso, la dichiarazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, con indicazione dell'albo di appartenenza e del numero di iscrizione allo stesso, nonché l'attività professionale svolta. Tale dichiarazione, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto indicato quale Direttore della Farmacia e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo. La figura del Direttore può coincidere con quella del concorrente singolo.

Il soggetto indicato come Direttore della Farmacia non dovrà comunque partecipare alla presente procedura in alcuna altra forma: in particolare non potrà essere altrimenti concorrente associato o associando, né comparire quale amministratore o socio di altre società partecipanti alla procedura stessa, né essere designato quale Direttore della Farmacia da parte di altri partecipanti. La violazione di questa disposizione è sanzionata con l'esclusione dalla procedura di tutte le offerte cui tale soggetto ha partecipato nelle predette forme o è stato indicato come Direttore.

Nel corso di validità del contratto di concessione il Gestore potrà, previa comunicazione al Comune, procedere alla sostituzione del Direttore della Farmacia con altro farmacista in possesso dei requisiti di legge e della stessa esperienza professionale richiesta per il direttore uscente al momento della sua nomina.

A pena di esclusione il/i concorrente/i deve/ono altresì dichiarare:

1. lo svolgimento, da parte del Direttore della farmacia, in maniera continuativa, per almeno tre anni, dei servizi oggetto della presente procedura;
2. di avere al proprio interno o di essere personale qualificato per lo svolgimento dei servizi descritti;

3. di prendere atto che per il numero complessivo del personale addetto si terrà conto del rapporto unità lavorative / ammontare fatturato nel rapporto 1:300.000,00; prevedere, per il primo anno di esercizio, le seguenti figure professionali minime nell'ordine di seguito indicato:

1. direttore di farmacia;
2. farmacista;
3. commesso/a.

4. attestare la disponibilità di locali idonei all'espletamento del servizio oggetto della presente gara all'interno dell'area perimetrata di cui alla deliberazione di giunta n. 170/2011; per la dimostrazione della disponibilità sono ammesse anche lettere di intenti con i proprietari degli immobili.

c. Requisiti speciali

A pena di esclusione, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti speciali di:

- 1) capacità economico finanziaria

Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, ai fini dell'ammissione alla gara:

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.09.1993 n. 385, nel rispetto dell'art. 41 del D.lgs. 163/2006, che attestino il possesso di mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui al presente bando. In caso di raggruppamenti le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

Avvalimento: Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all'art.83 del D.Lgs 50/2016, risultino carenti dei requisiti richiesti dal bando di gara, e vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e del DPR 445/2000 (Modello D).

13. GARANZIE ED ASSICURAZIONI:

Garanzia provvisoria

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 93, co 1, del Codice, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla garanzia provvisoria pari al 2% del valore della concessione (€ 2% di euro 19.700.000,00 = **€ 394.000,00 euro**).

La garanzia deve essere intestata al Comune di San Cesareo.

Tale garanzia di cui al precitato comma 1 può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi dell'articolo 93, co 7, del Codice l'importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo, **è ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, **la certificazione del sistema di qualità** conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede d'offerta, il possesso del requisito, e lo documenta allegando una copia semplice della certificazione del sistema di qualità, ovvero rilasciando una dichiarazione sostitutiva in tal senso.

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei, consorzi e aggregazioni di imprese, di cui all'art. 45, co 2, lett. d), e) ed f), del D.Lgs. 50/2016, se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, già costituita, la presente garanzia dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, ai sensi del predetto art. 48, co 5, del D.Lgs. 50/2016. In caso di consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituiti, la garanzia fidejussoria presentata dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al consorzio o al raggruppamento, e cioè sia mandataria sia mandanti.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In tal caso la garanzia provvisoria dovrà essere corredata da una dichiarazione, ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso del requisito.

La garanzia provvisoria potrà, a scelta dell'offerente, essere presentata con le modalità seguenti:

a) mediante **cauzione** costituita in bonifico, assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;

b) mediante fideiussione in forma di **polizza assicurativa** rilasciata da una compagnia d'assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio nel ramo cauzioni, ai sensi del DPR 449/1959, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) mediante **fideiussione bancaria** rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto 375/1936.

A pena di esclusione, la fideiussione bancaria e la polizza assicurativa, **di validità non inferiore a giorni 180** dalla data di presentazione dell'offerta, devono prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile;

- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Fideiussione bancaria e polizza assicurativa devono essere stipulate secondo le modalità indicate dal DM 12 marzo 2004 numero 123 (in GU 11 maggio 2004, numero 109, SO).

La garanzia provvisoria potrà essere restituita:

- ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva;
- all'aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto d'appalto.

Garanzia definitiva

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 93, co 8, del Codice, l'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

Assicurazione Responsabilità Civile

Il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera che a qualunque titolo operino per suo conto ed interesse che lo tenga indenne dalle richieste di risarcimento derivanti dall'esecuzione / svolgimento del presente "servizio", con l'estensione alle RC personali dei dipendenti e di tutti quei soggetti di cui il soggetto aggiudicatario è il referente diretto o indiretto precisando, qualora il "servizio" preveda la partecipazione di soggetti con specifiche caratteristiche professionali la validità di tali garanzie anche per le responsabilità di natura professionali e/o contrattuali. Nel novero dei terzi dovrà essere espressamente previsto il Comune di San Cesareo e tutti quei soggetti nei cui confronti potrà essere svolta la prestazione.

Il massimale unico di tale polizza non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00).

È obbligo del soggetto aggiudicatario, nell'espletamento del servizio, porre in essere tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture nonché di tutti quei beni mobili ed immobili con cui nel servizio entrerà in contatto o di cui usufruirà. In caso di danni, l'aggiudicatario esonera e solleva il Comune di San Cesareo da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti del soggetto aggiudicatario, animali e cose che potessero in qualsiasi modo e momento accadere in seguito a quanto forma oggetto del presente servizio.

14. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'offerta, ivi compresi tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni che ne costituiscono parte integrante - deve essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana e deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Il concorrente si impegna a prolungare la validità dell'offerta, su richiesta del Comune di San Cesareo, nel corso della procedura, nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione.

Tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, dovranno essere corredati, a pena di esclusione, da traduzione in lingua italiana e da apposita dichiarazione attestante la conformità al testo originale, rilasciata dalle rappresentanze consolari o diplomatiche italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. In quest'ultimo caso si richiede che l'impresa fornisca il documento ufficiale che qualifichi la persona quale traduttore autorizzato da parte delle istituzioni consolari o diplomatiche italiane nel paese in cui sono stati redatti i documenti.

La concessione di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica senza finestra temporale. Per l'espletamento della presente procedura infatti, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Informatico, accessibile dal seguente link: <https://cmcastelli.acquistitelematici.it/>, dove sono specificate anche le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema qualora non ancora effettuata.

Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio dell' **11.03.2020** la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, nelle modalità indicate nei successivi paragrafi. L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante in formato elettronico attraverso la "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche" della Comunità Montana dei Castelli Romani al seguente link: <https://cmcastelli.acquistitelematici.it/>.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del Sistema, così come indicate nei manuali a disposizione dell'operatore economico, che consentono di predisporre:

- Una busta telematica "A" contenente la seguente documentazione amministrativa;

1. Istanza di partecipazione - **Modello A**;
2. **Modello B** contenente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 e inerente le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, specificate all'art. 11, corredato del documento di identità del sottoscrittore;
3. **Eventuale Modello C** – dichiarazione legale rappresentante
4. Dichiarazione contenente l'indicazione del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della farmacia (**Modello E**);

5. Capitolato d'oneri debitamente sottoscritto in ogni sua pagina con timbro e firma del Legale Rappresentante della ditta, in segno di integrale e incondizionata accettazione;
6. Copia delle linee guida della Carta dei Servizi debitamente siglata e timbrata in ogni facciata, per accettazione;
7. patto di integrità del Comune di San Cesareo, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 53 del 13 giugno 2017, debitamente siglato e timbrato in ogni facciata, per accettazione;
8. ricevuta di versamento del contributo all'ANAC;
9. garanzia provvisoria;
10. garanzia di esecuzione (dichiarazione dell'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario);
11. codice PASSOE;
12. DGUE;
13. n. 2 dichiarazioni bancarie;
14. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentate attesta che il concorrente possiede i richiesti requisiti speciali di capacità economico-finanziaria. Detti requisiti sono già stati descritti nel paragrafo "requisiti speciali" al quale si rinvia. Alla dichiarazione sostitutiva deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del firmatario. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o da costituire, sono necessarie più attestazioni in copie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate dalle copie dei documenti di identità degli stessi;
15. eventuale procura;
16. eventuale atto costitutivo nel caso di Consorzio (art. 45 co. 2 lett. b) e c)) del D.Lgs. n. 50/2016;
17. eventuale documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 (avvalimento) **(Modello D)**;
18. nel caso di R.T.I o consorzio ordinario, non costituiti, dichiarazione di impegno per conferimento mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, se costituiti, atto di mandato collettivo o dichiarazione sostitutiva;

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente

- Una busta telematica "B" contenente la seguente documentazione dell'offerta tecnica:

- relazione tecnica dettagliata redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente dai legali rappresentanti delle eventuali imprese, dovrà essere di massimo n. 15 fasciate in formato A4, atta a consentire, unitamente alle documentazioni o dichiarazioni prodotte, la valutazione delle offerte secondo i sottocriteri dettagliati all'articolo 6 del presente bando.
- capitolato d'appalto e linee guida per la predisposizione della carta dei servizi digitalmente sottoscritto;
- dichiarazione o titolo di disponibilità dei locali.

- Una busta telematica "C" contenente l'offerta economica redatta con le seguenti modalità:

In tale busta dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta economica, in competente bollo virtuale, redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato (**F Offerta Economica**).

L'offerta dovrà contenere:

La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, o da un suo procuratore, recante l'indicazione in valore assoluto delle offerte rispetto alle tre basi di gara. In caso di discordanza, l'aggiudicazione avverrà in base all'offerta indicata in lettere. Non sono ammesse offerte in ribasso.

Nel caso di riunione temporanea, consorzio o GEIE non ancora costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'associazione.

La dichiarazione sarà resa usando l'allegato Modello F al quale si dovrà allegare una copia di un documento di identità del sottoscrittore.

I concorrenti dovranno predisporre un'offerta contenente un canone annuo, da corrispondere per tutto il periodo di validità del contratto, nella misura non inferiore a quello posto a base d'asta, soggetta a rialzo, da versare al Comune in via anticipata entro il 31 gennaio di ogni anno; si precisa che l'importo così stabilito verrà annualmente rivalutato in base all'inflazione.

I concorrenti dovranno inoltre formulare, in favore del Comune ed indipendentemente dal canone fisso annuo di cui al comma che precede, un'offerta "una tantum", costituita da un importo pari ad un numero variabile di annualità (minimo una, calcolata sull'importo a base di gara), da corrispondere alla stipula del contratto di servizio.

I concorrenti dovranno, infine, formulare un'offerta contenente una percentuale sul valore del fatturato eccedente euro 1.000.000,00, (fatturato prospettico atteso), partendo da una percentuale a base d'asta soggetta a rialzo pari all'1% ed offrendo una percentuale non inferiore a quella posta a base di gara; tale importo dovrà essere corrisposto entro 4 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

Detta percentuale sul fatturato sarà corrisposta esclusivamente negli esercizi in cui il fatturato sia superiore ad euro 1.000.000,00 e tale obbligo si protrarrà per tutta la durata contrattuale.

Saranno oggetto di esclusione le offerte non presentate secondo i parametri appena riportati.

L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta ed alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento non autenticata. I soggetti non ancora costituiti devono presentare l'offerta sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i

raggruppamenti o i consorzi, ed alla quale sarà allegata copia fotostatica di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.

Non è ammessa la presentazione di offerte parziali, né condizionate, né espresse in modo indeterminato, né pari o al ribasso del prezzo a base d'asta.

All'offerta economica dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo in maniera virtuale con modello **F 23** Agenzia delle Entrate. (vedi istruzioni in allegato nei documenti di gara) A tal fine si rende noto il codice ufficio dell'agenzia delle Entrate di Frascati (RM) che è - **TJH** – ed il codice tributo che è - **456T** -

L'offerta verrà valutata nei modi previsti dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 5 MB di dimensione. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta. Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara. Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo. Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre la «Data_scadenza», anche per causa non imputabile al Concorrente. I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate. La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al Sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

Si precisa inoltre che:

- la presentazione della documentazione di gara e dell'offerta economica tramite il sistema e compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema a conferma della ricezione, da parte del sistema stesso, della documentazione di gara e delle offerte;
- il recepimento della documentazione di gara e delle offerte da parte del sistema lascia, tuttavia, impregiudicata la valutazione della regolarità e completezza sia della documentazione di gara che delle offerte, valutazione che è infatti riservata alla stazione appaltante;
- in caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento;
- per eventuali problemi tecnici come ad esempio malfunzionamenti o difficoltà di accesso alla piattaforma è possibile contattare il supporto tecnico tramite la piattaforma stessa con l'apposito pulsante in basso a sinistra dello schermo. È possibile quindi aprire una richiesta cliccando sul pulsante " Apri un nuovo Ticket". Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,15 alle ore 17,30.
- l'iter della gara può essere seguito direttamente da remoto utilizzando i codici di accesso rilasciati per la partecipazione alla procedura risulta pertanto superata la presenza fisica della ditta alla presenza della commissione di gara

Tutta la documentazione inviata è mantenuta segreta e riservata e conservata in appositi e distinti documenti informatici fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione stessa.

Si precisa che eventuali richieste di partecipazione pervenute in forma cartacea verranno escluse dalla gara.

15. PASSOE

La verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici, ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, comma 2 e 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell'articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della deliberazione attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (oggi "ANAC") n. 111 del 20 dicembre 2012, sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS (Operatore Economico), divenuto obbligatorio e reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema produrrà il codice PASSOE che l'operatore dovrà inserire nella documentazione amministrativa. Rimane in facoltà della Stazione appaltante integrare

tali verifiche con richiesta agli enti competenti, ove il sistema AVCPASS presenti interruzioni o malfunzionamenti.

16. DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

La compilazione del DGUE contenuto nella documentazione di gara in formato elettronico può essere effettuata secondo la seguente procedura:

- a) Scaricare il file in formato .XML denominato DGUE - elettronico allegato alla documentazione di gara;
- b) Aprire il link <https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=it>, entrare come operatore economico, selezionare "importa un DGUE" e caricare il file scaricato al punto 1;
- c) compilare dalla Parte II sino alla fine;
- d) al termine stampare l'intero documento compilato sottoscriverlo ed allegarlo in formato cartaceo alla documentazione amministrativa;

Per approfondimenti consultare le istruzioni allegate o il Regolamento Europeo al

link: <http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT>.

17. APERTURA OFFERTE: in seduta pubblica il giorno **23.03.2020 alle ore 10,00** presso la sede del Comune di San Cesareo – P.le dell'autonomia, 1 - 00030 San Cesareo – Roma.

18. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

PRIMA SEDUTA PUBBLICA

Alla prima seduta pubblica, nonché alle eventuali successive sedute aperte al pubblico, potrà assistere un incaricato in rappresentanza di ciascun concorrente, dotato di opportuna delega.

Nel corso della seduta pubblica, la Commissione giudicatrice provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sul documento d'offerta;
- verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella busta della Documentazione amministrativa;
- esame della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissibilità delle istanze di partecipazione alla fase successiva;
- lettura dell'elenco degli operatori economici ammessi;
- verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Busta offerta tecnica.

SEDUTA RISERVATA

La commissione giudicatrice appositamente nominata con provvedimento dirigenziale ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" procederà, in una o più sedute riservate, all'esame delle offerte tecniche presentate ed alla relativa attribuzione del punteggio tecnico.

Terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice provvederà a convocare la nuova seduta pubblica di gara, dandone comunicazione con congruo

anticipo alle imprese partecipanti a mezzo PEC o, in subordine via fax nonché tramite pubblicazione sul sito della stazione appaltante.

Nella nuova seduta pubblica di gara la Commissione Giudicatrice comunicherà i risultati della valutazione condotta sulle offerte tecniche, dando lettura dei relativi punteggi assegnati.

SECONDA SEDUTA PUBBLICA

La Commissione giudicatrice, data lettura dei punteggi tecnici assegnati, provvede all'apertura delle buste telematiche economiche, alla lettura dei relativi valori ed alla formulazione della graduatoria finale nonché all'aggiudicazione provvisoria a favore della prima classificata.

In caso di parità del punteggio finale, si procederà mediante sorteggio seduta stante.

Nella stessa seduta pubblica, infine, la Commissione Giudicatrice procederà - sulla scorta delle valutazioni espletate e dei punteggi attribuiti a ciascun offerente per l'Offerta tecnica e per l'Offerta economica – alla formazione della graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, sommando al punteggio attribuito all'offerta economica i punti precedentemente attribuiti all'offerta tecnica.

Il Presidente della Commissione darà quindi lettura della graduatoria provvisoria, provvedendo a verificare se vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n.50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

La Commissione procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida.

La Commissione procede altresì alla verifica di cui all'art. 80 comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016, escludendo gli operatori economici per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

In caso di offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

In seguito, relativamente all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, verrà effettuata la verifica, prevista dall'art. 85, co 5, del Codice, del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale richiesti nel bando di gara ai sensi dell'art. 83 del Codice; qualora suddetti soggetti si trovino nelle condizioni di incapacità a contrattare con la PA, verranno adottati provvedimenti in base alla normativa vigente e si procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 213, co 13, del Codice. Gli stessi provvedimenti saranno adottati anche qualora, a seguito di ulteriori verifiche a campione, non risulti confermato il possesso dei requisiti comunque richiesti nel bando di gara.

Successivamente alla predetta verifica verrà effettuata, a cura dell'organo competente dell'Ente appaltante, l'aggiudicazione definitiva, la quale dovrà diventare efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'art. 32 del Codice.

La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza o qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto come previsto dall'art. 95, co 12, del Codice.

19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Qualora la stazione appaltante accerti carenze in ordine a qualsiasi elemento formale della domanda, le stesse potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, con applicazione dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 E SS. MM.II nonché della determinazione A.N.A.C. n. 1 del 08.01.2015. In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione. Nei casi di

irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la S.A. ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

20. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente appalto e se cooperativa, nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, per la categoria interessata, nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle eventuali successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato; l'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si obbliga ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali; il mancato versamento dei suddetti contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza degli obblighi sopraindicati, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunica all'impresa ed eventualmente all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede alle detrazioni sui pagamenti e all'utilizzo delle somme medesime, ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Per le detrazioni, la sospensione o il ritardo nel pagamento di cui sopra, l'impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante e non avrà titolo a risarcimento danni.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai dipendenti della farmacia, per quanto compatibili, gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di San Cesario, pena la risoluzione del contratto.

22. PATTO DI INTEGRITÀ

L'aggiudicatario dovrà aver preso conoscenza del patto di integrità approvato con deliberazione di giunta comunale n. 53 del 13 giugno 2017 pubblicato sul sito web comunale.

23. FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE - PROGRESSIVO INTERPELLO

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 110 del Codice, si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, di interpellare progressivamente i soggetti in graduatoria che hanno partecipato alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni a contratto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. **L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.**

24. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

Sono ammessi rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; tali rappresentanti dovranno essere muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata. Possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

25. DUVRI

L'elaborazione del D.U.V.R.I. non è ritenuta necessaria nella presente concessione in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, non si ravvisano rischi di interferenza tra i lavoratori dell'Amministrazione concedente e quelli del Concessionario – aggiudicatario. Pertanto l'importo per oneri della sicurezza da interferenze è pari a zero.

26. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi n. 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione delle offerte.

27. CONTROVERSIE

La competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del Codice è esclusa.

Ogni eventuale controversia contrattuale sarà deferita all'Autorità giudiziaria del Foro di Tivoli.

28. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Lazio.

29. RIMBORSO SPESE

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse inerenti la partecipazione alla gara ed alla stipulazione del contratto di servizio, bolli, diritti nonché il rimborso delle spese di pubblicazione degli avvisi relativi alla procedura in oggetto come previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016.

30. GARANZIE E POLIZZE

Si rammenta che l'aggiudicatario dovrà produrre la **garanzia fideiussoria definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice.

31. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss. mm. ii.

32. TRATTAMENTO DATI

I dati che saranno acquisiti in relazione alla presente procedura di gara verranno acquisiti e trattati dalla stazione appaltante, anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per finalità connesse alla procedura di gara, ovvero per dare esecuzione agli obblighi informativi previsti dall'ordinamento, nell'ambito della stessa procedura e nel rispetto di principi e regole procedurali sanciti dal regolamento (UE) 2016/679.

33. RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Ufficio responsabile del procedimento: Ufficio Avvocatura

Responsabile del procedimento di gara: Avv. Cinzia Ferretti – Responsabile Settore I. Telefono 06.95898209 indirizzo e-mail: cinzia.ferretti@sancesareo.gov.it

34. COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA

Il capitolato integra a tutti gli effetti la presente lettera/disciplinare. I chiarimenti ex art. 74, comma 4 del D. Lgs 50/16 hanno esclusivamente valore esplicativo e saranno forniti:

- In ordine al servizio da rendere dal responsabile del procedimento del Comune di San Cesareo Avv. Cinzia Ferretti Telefono 06.95898209 indirizzo e-mail: cinzia.ferretti@sancesareo.gov.it
- In ordine alla procedura di gara hanno esclusivamente valore esplicativo e saranno forniti dal medesimo responsabile del procedimento del Comune di San Cesareo Avv. Cinzia Ferretti Telefono 06.95898209 indirizzo e-mail: cinzia.ferretti@sancesareo.gov.it

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro sette giorni prima della scadenza delle offerte.

Le risposte saranno fornite entro 48 ore dalla richiesta purché richiesti in tempo utile tramite FAC anonima pubblicata sul sito internet del Comune di San Cesareo www.sancesareo.gov.it

Resta impegno del concorrente verificare la presenza di chiarimenti e/o FAQ nella sezione dedicata.

Le richieste di informazioni per qualsiasi chiarimento relativo alla procedura di gara, al bando o riferite a quant'altro avesse relazione con la gara in questione saranno accolte solo se trasmesse attraverso i mezzi indicati ai predetti indirizzi. Non verranno resi chiarimenti verbali.

35. PREINFORMAZIONE

Non è stato pubblicato avviso di preinformazione.

36. MODULISTICA ALLEGATA

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni sostitutive, i documenti di gara e l'offerta economica, è preferibile siano formulati avvalendosi della modulistica allegata. In ogni caso, devono essere stilati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

Allegati:

1. Modello A – istanza di partecipazione;
2. Modello B – requisiti generali;
3. Modello C – dichiarazione legale rappresentante;
4. Modello D – dichiarazione di avvalimento;
5. Modello E – dichiarazione direttore farmacia;
6. Modello F – offerta economica;
7. Linee guida per la redazione della carta dei servizi;
8. Schema Contratto di concessione.

San Cesareo lì 10 Febbraio 2020

Il Responsabile del Settore I Comune di San Cesareo

F.to Avv. Cinzia Ferretti

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82 del 7.03.2005